

**STATUTO
DELLA
SOCIETÀ DI
SCHERMA IN
VERONA**

Società di scherma





35

817
24

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI SCHIERMA

IN

VERONA



VERONA

STABILIMENTO TIPOGRAFICO OTTELLI

1904

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI SCHERMA

IN

VERONA



VERONA

STABILIMENTO TIP. DI CIVELLI

1878

11/11/14

STATUTO

Art. 1.

La Società di Scherma costituita dal maestro **Perez** non ha altro scopo che lo studio della scherma.

Art. 2.

Il maestro della Società è il signor **Giuseppe Perez** nominato.

Art. 3.

Ogni socio pagherà mensilmente lire cinque anticipata, senza nessuna spesa di bollo ingrossi.

Art. 4.

Dalla cassa verrà raccolta e versata al maestro, il quale detraffere le spese di fido di sala, illuminazione e salario di un inserviente, ed avrà la rimanenza a titolo di emolumento.

Art. 5.

Ogni socio è obbligato per un anno a far parte della Società a decorrere dal giorno che essa è definitivamente costituita; per coloro poi che verranno posteriormente ammessi, l'obbligo di un anno decorre dalla data d'ammissione alla Società.

Art. 6.

In caso di traslado di residenza di qualche socio, s'intenderà questa sciolta da ogni impegno.

Art. 7.

Le sedi saranno fornite dal maestro, però che la dandora potrà tenere il proprio quanto o la propria scuola.

Art. 8.

Le rotture di anni saranno a carico di colui al quale resta il tronco in mano.

Art. 9.

Verrà fissato un orario per le lezioni; fuori dell'orario la sala sarà in libertà onde il maestro ne possa usare per le sue lezioni particolari.

Art. 10.

Sarà esposto in sala d'anni un regolamento che tratterà delle regole e discipline della Scuola di Scerna.

Art. 11.

Vi sarà un registro delle deliberazioni della Società ed un altro delle riscossioni delle quote mensili di ciascun socio; per la manutenzione di quei registri sarà nominato un segretario.

Art. 12.

Verrà nel seno della Società stessa eletto un presidente per dirigere l'andamento.

Art. 13.

Costituita la Società se altre persone volessero esservi ammesse, potranno farsi proporre da qualcuno dei soci, o del maestro, ed immancabilmente domanda al presidente.

Art. 14.

Ogni prima lunedì di ciascun mese sarà tenuta adunanza, e ciò di massima; in queste sedute verranno proposti gli aspiranti soci.

Art. 15.

Oltre l'adunanza di cui sopra, il presidente ha facoltà di convocare i soci in via straordinaria quando ragioni importanti lo richiedessero.

Art. 16.

In questo caso i soci verranno convocati con lettera, o per la legalità dell'adunanza, basterà vi esista una metà di essi; se il numero legale dei soci non vi fosse, si terrà una seconda

torata, in cui poche cinque soli soci potranno deliberare.

Art. 17.

Le decisioni della Società si faranno per votazione a maggioranza.

Art. 18.

Tutte le volte che il presidente convoca la Società, dovrà presentare un ordine del giorno.

Art. 19.

Nelle adunanze il primo ad avere la parola è il presidente, ed i soci che vorranno parlare domanderanno ad esso la parola.

Art. 20.

Allorchè un socio ha la parola dal presidente, non potrà essere interrotto da altri. Il presidente è tenuto a chiarire all'ordine gli interruttori.

Art. 21.

Tutti i soci sono obbligati ad apporre la loro
firma al piede ed presente Statuto.

Firma, il novembre 1870

— 9 —

1870

33 852.890

1870





